



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Comune di Grottaglie
(Capofila ATS TA6)

**PER ATTIVITÀ DI AVVIO E GESTIONE DI N. 1 PUNTO DI
FACILITAZIONE DIGITALE,
AI SENSI DELL'ART. 55 D. LGS. N. 117/2017, DEL DM 72/2021
(CIG B34BE723A9)
(CUP J39I23001800006)**

L'anno **2024** il giorno **18** del mese di **ottobre**, in Grottaglie e presso la sede del Comune di Grottaglie, Ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale TA6

tra

L'Ambito di Grottaglie, con sede legale in Grottaglie (Ta), P. IVA e C. F. 00117380733, nella persona dell'Avv. Giuseppina Cinieri, e domiciliata per la carica presso la sede comunale, nella sua qualità di Responsabile del Settore n. 1 Affari Generali, Gare e Contratti, Contenzioso e ad interim del Settore n. 9 Servizi Sociali e alla Persona e di Responsabile dell'Ufficio del Piano Sociale di Zona, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta – d'ora innanzi anche solo Amministrazione precedente;

e

La Società Cooperativa Sociale Ma.Vi. con sede legale in San Marzano di San Giuseppe alla Via Piazza 2 Cap 74020 C.F. 03074590732, iscritta con il numero Rep. 14620 nella sezione "Imprese Sociali" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) - d'ora innanzi anche solo ETS, nella persona del Presidente del Consigli di Amministrazione Sig. Oronzo Fornaro

Visti:

- l'Avviso pubblicato dalla Regione Puglia ed approvato con Determina del Dirigente Sezione Trasformazione Digitale N.14 del 04/03/2024 (BURP N. 22 DEL 14/03/2024);
- l'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, *Codice del Terzo settore*;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;
- la legge regionale 13 aprile 2023, n. 3, *Norme per la promozione e di sostegno del terzo settore, dell'amministrazione condivisa e della cittadinanza attiva*.

Premesso che:

- la Regione Puglia (in avanti anche solo "Regione") ha pubblicato un **II Avviso** nell'ambito di una procedura per l'attivazione di una rete regionale di Punti di facilitazione digitale, secondo quanto meglio ivi precisato, da finanziare con le risorse del P.N.R.R. – Missione 1, Componente 1, Asse 1, Misura 1.7.2 "Reti di facilitazione digitale";
 - nel richiamato Avviso regionale erano previste forme di attivazione di partenariato sociale con Enti del Terzo settore (in avanti solo "ETS"), ai sensi dell'art. 4 del d. lgs. n. 117/2017, recante il Codice del Terzo settore (in avanti solo "CTS") e dell'art. 118 della Costituzione;
 - in attuazione dei surrichiamati disposti normativi l'Ambito Territoriale Sociale TA/6 ha avviato un percorso di partenariato sociale fra il Comune capofila dell'Ambito e gli Enti del Terzo Settore attivi sul territorio di Ambito;
 - ad esito del processo partecipativo è stato individuato un punto di facilitazione dislocato in modo tale da potere coprire l'estensione territoriale del Comune di San Marzano di San Giuseppe e garantire la fruibilità dei servizi a tutti i cittadini nel Comune stesso facente parte dell'Ambito territoriale n. 6 come di seguito specificato:
- * N. 1 punto fisso presso l'Aula Consiliare del Comune di San Marzano di San Giuseppe, sito in Piazza Universitario Angelo Casalini, 9, avente i requisiti prescritti nel II Avviso Pubblico della Regione, all'interno del quale realizzare, con la collaborazione dell'Ente del Terzo Settore, le attività e i servizi territoriali di cui all'Avviso Pubblico già citato;
- il Comune di Grottaglie, in qualità di ente capofila dell'Ambito Territoriale Sociale TA/6, ha partecipato alla procedura regionale e ad esito dell'istruttoria di ammissibilità espletata dalla Sezione Regionale Trasformazione Digitale, con Determina Dirigenziale n. 37 del 26/04/2024 la proposta presentata dal Comune di Grottaglie, capofila dell'Ambito Territoriale Sociale TA/6, è stata ammessa a finanziamento per un importo complessivo di € 40.000,00 per il punto individuato nel Comune facente parte dell'Ambito, come da progetto presentato e ammesso a finanziamento;

Richiamata la Determina n. 1879 del 15/10/2024 con la quale:

- è stato disposto di attivare, ai sensi degli artt. 55-57 del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.M. n. 72/2021, nonché in applicazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, con la Società Cooperativa Sociale Ma.Vi. con sede legale in San Marzano di San Giuseppe alla Via Piazza 2 Cap 74020 C.F. 03074590732, il rapporto collaborativo necessario per dare esecuzione alle attività e servizi previsti per la misura di intervento su richiamata mediante sottoscrizione di Convenzione di Incarico, disciplinante oggetto, durata, oneri a carico delle parti, entità delle risorse messe a disposizione, spese ammissibili, e relative a n. 1 punto fisso di facilitazione digitale sito **presso l'aula Consiliare del Comune di San Marzano Di San Giuseppe, sito in Piazza Universitario Angelo Casalini, 9 2.**
- è stato disposto di affidare alla suddetta Cooperativa Sociale le attività da espletare nel suddetto punto di facilitazione digitale, secondo il piano finanziario riportato nella candidatura ammessa a finanziamento e per un importo complessivo di € 38.000,00;
- è stata impegnata la spesa di € 38.000,00 sul capitolo di bilancio all'uopo deputato;

Tanto premesso

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e definizioni

Le su esposte premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto. Ai fini del presente Accordo si intende per:

1. Amministrazione procedente (AP): l'Ambito di Grottaglie, quale ente pubblico titolare della procedura ad evidenza pubblica di co-progettazione, nel rispetto dei principi della legge n.241/1990 e ss. mm. in materia di procedimento amministrativo;
2. Coordinatore: persona fisica incaricata di coordinare l'organizzazione e l'attività del punto di facilitazione digitale previsti nel Piano Operativo dei relativi facilitatori, nonché i rapporti con eventuali soggetti terzi che collaborano nella realizzazione ed erogazione dei servizi di facilitazione alla cittadinanza;
3. Enti del Terzo Settore (ETS): i soggetti indicati nell'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS;
4. Facilitatore digitale: persona fisica incaricata della gestione diretta dei servizi di un punto di facilitazione digitale e di erogazione del servizio alla cittadinanza;
5. Intervento: "Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 "Rete dei servizi di facilitazione Digitale" Il Avviso incluso nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e assegnato dalla Regione al Soggetto Sub-attuatore per l'importo complessivo di Euro 40.000,00;
6. Piano Operativo, che descrive le attività progettuali finalizzate al conseguimento dei target/milestone assegnati dalla Regione e da quest'ultimo approvato, comprensivo degli impegni assunti dagli ETS con la presente Convenzione;
7. Punto di facilitazione digitale: centro di erogazione servizi di facilitazione dotato di almeno una sede fisica e di almeno un facilitatore digitale, in grado di erogare una serie di servizi minimi definiti dalla Regione;
8. Referente di progetto: persona fisica nominata dal soggetto sub-attuatore come persona incaricata di coordinare tutte le attività previste dal Piano Operativo, di tenere i rapporti con il team di progetto della Puglia ai fini del monitoraggio del buon andamento e la prevenzione delle criticità;
9. Soggetto/Ente realizzatore: soggetto del Terzo Settore e/o operatore economico individuato dal soggetto sub-attuatore come partner nella realizzazione del progetto di propria competenza;
10. Soggetto Sub-attuatore: Ente singolo o Capofila (l'Amministrazione procedente) a cui la Regione ha delegato l'attuazione di una parte della Misura 1.7.2 per la specifica porzione di territorio regionale;

Art. 2 – Oggetto e Finalità

L'Amministrazione procedente, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 117/2017 e dal DM n. 72/2021 volendo garantire nell'ambito del proprio territorio le attività relative all'avvio e alla gestione di punti di facilitazione digitale finalizzati all'accrescimento delle competenze digitali di base della popolazione ed al contrasto del Digital Divide, attraverso attività educative e formative, **affida alla Cooperativa Sociale Ma.VI.** la gestione del medesimo servizio.

Con il presente Accordo si disciplinano i ruoli, i compiti e gli impegni delle Parti al fine del buon esito della realizzazione degli interventi in esame nell'ambito del Progetto Digitale facile in Puglia, nel rispetto dei tempi, delle modalità e delle condizioni previste da quest'ultimo.

L'Amministrazione procedente, in particolare, affida al Soggetto realizzatore, l'attuazione dell'intervento descritto nell'Avviso e nel Piano Operativo alle condizioni di cui alla presente Convenzione e della Proposta progettuale condivisa dal Tavolo di co-progettazione.

La realizzazione degli interventi previsti in progetto è finanziata interamente con risorse della Presidenza

del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, nell'ambito della Misura 1.7.2. PNRR citata in premessa, nonché con gli apporti conferiti, a vario titolo, dagli ETS partner.

In ragione delle finalità della procedura regionale più volte richiamata in premessa, la presente Convenzione ed il rapporto giuridico sottostante, corrente fra questa Amministrazione e l'ETS partner, sono da intendersi connessi e derivati rispetto al rapporto in essere fra la Regione Puglia e l'Amministrazione procedente ammessa a finanziamento, con la conseguenza che il venir meno, in tutto o in parte, degli effetti giuridici di quest'ultimo determina conseguentemente il venir meno, in tutto o in parte, degli effetti giuridici del rapporto disciplinato con la presente Convenzione.

Art. 3 – Durata

La presente convenzione avrà la durata, a partire dalla data di sottoscrizione **fino alla data del 31 dicembre 2025**. Sono fatte salve solo ipotesi di rimodulazione del termine di conclusione delle attività stabilite in norme di legge o in provvedimenti emanati dalla competente Amministrazione centrale.

La presente Convenzione e il Piano Operativo co-progettato, potranno essere modificati/integrati, nel periodo di validità, mediante atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti e sottoposto ai competenti Organi di controllo, in relazione a nuove e sopravvenute esigenze connesse alla realizzazione dell'intervento di cui all'art. 2, comunque non dipendenti dalla volontà e fatto delle Parti e comunque in quanto funzionali al migliore svolgimento delle attività di interesse generale.

Art. 4 – Compiti in carico all'Amministrazione procedente

Per lo svolgimento delle suddette attività l'AP si impegna a:

- a) garantire la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei target riferiti alla misura 1.7.2. "Rete di servizi di facilitazione digitale", secondo quanto previsto dal Piano Operativo, e, in particolare, contribuire, per quanto di competenza, a conseguire il target complessivo europeo al 31 dicembre 2025 di due milioni di cittadini coinvolti in iniziative di formazione;
- b) svolgere rispetto ai Soggetti realizzatori coinvolti attività di coordinamento per il corretto, efficiente ed efficace svolgimento dell'attività di attuazione di loro competenza, assumendo di fatto la responsabilità attuativa e gestionale dell'intervento;
- c) rendere tempestivamente disponibile agli Enti realizzatori ogni informazione utile all'attuazione delle azioni dell'intervento;
- d) individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando anche la Regione sugli stessi;
- e) rispettare quanto previsto dall'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, in merito alla richiesta dei Codici Unici di Progetto, CUP, e garantirne l'indicazione su tutti gli atti amministrativo-contabili relativi all'attuazione della Misura;
- f) assicurare, a livello appropriato di attuazione, la completa tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136 e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PNRR;
- g) assicurare, a livello appropriato di attuazione, l'effettuazione dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale per garantire la regolarità delle procedure e delle spese proprie e degli Enti realizzatori, prima della loro rendicontazione alla Regione; fornire le informazioni necessarie per la rendicontazione delle attività, nonché quelle relative ai target definiti nel Piano Operativo e tutti gli altri indicatori richiesti;
- h) adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046, in particolare in materia di

prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente versati e finalizzate ad evitare il rischio di doppio finanziamento degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

- i) comunicare alla Regione le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
- j) porre in essere tutte le azioni utili a perseguire gli obiettivi prefissati e conseguire milestone e target previsti al fine di evitare il disimpegno delle risorse da parte della Commissione;
- k) garantire l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria (Regis), mediante il caricamento diretto delle informazioni;
- l) garantire, anche da parte degli Soggetti realizzatori, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità di cui all'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, assicurando, in particolare che tutte le azioni di informazione e pubblicità poste in essere siano coerenti con le condizioni d'uso dei loghi e di altri materiali grafici definiti dalla Regione, dall'Amministrazione titolare degli interventi (logo PNRR e immagine coordinata) e dalla Commissione Europea (emblema dell'UE) per accompagnare l'attuazione del PNRR, incluso il riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU utilizzando la frase "finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";
- m) produrre e consegnare alla Regione le relazioni sullo stato di avanzamento delle attività;
- n) garantire, a pena di sospensione o revoca del finanziamento, l'applicazione dei principi trasversali e in particolare del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH) di cui all'art.17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging clima e digitale, anche da parte dei Soggetti realizzatori;
- o) garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, anche da parte dei Soggetti realizzatori;
- p) conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati, secondo quanto previsto al successivo art. 6, comma 4, e renderli disponibili per le attività di controllo e di audit, inclusi quelli a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente, comprensiva di indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- q) provvedere alla trasmissione di tutta la documentazione afferente al conseguimento di milestone e target, attraverso l'alimentazione del sistema informativo di monitoraggio messo a disposizione dall'Amministrazione titolare della Misura, ivi inclusa quella a comprova dell'assolvimento del DNSH e, ove pertinente in base alla Misura, fornire indicazioni tecniche specifiche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati;
- r) fornire su richiesta della Regione ogni informazione utile per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione;
- s) fornire la necessaria collaborazione all'Unità di audit per il PNRR istituita presso la Ragioneria Generale dello Stato ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dalla normativa vigente, nonché ai controlli e agli audit effettuati dal Servizio centrale per il PNRR, dalla Commissione europea, dall'OLAF, dalla Corte dei Conti europea (ECA), dalla Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali ove di propria competenza,

autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018.;

- t) collaborare all'adempimento di ogni altro onere o obbligo previsto dalla normativa vigente a carico della Regione;
- u) garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nel Piano operativo, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo alla Regione le eventuali modifiche ai progetti;
- v) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- w) rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dall'Amministrazione Centrale titolare di Intervento;
- x) presentare, con cadenza almeno bimestrale, la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute o i costi esposti maturati nel caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi, nonché lo stato di avanzamento degli indicatori di realizzazione associati agli interventi, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;

Art. 5 – Responsabile dell'attività ed impegni del Soggetto realizzatore/ETS

Il responsabile della gestione del progetto per l'ETS è il Dott. Cinieri Pietro. Il responsabile della gestione del progetto – in collaborazione con il responsabile del progetto dell'AP - organizza, vigila e relaziona sullo svolgimento delle attività, in relazione al rispetto del Piano Operativo, alla formazione dei facilitatori, al rispetto dei servizi minimi richiesti da Regione PUGLIA per il progetto, al rispetto degli obblighi di compilazione completa e costante delle piattaforme di monitoraggio previste per il progetto, al raggiungimento del target assegnato dall'AP all'ETS per il progetto. Il responsabile della gestione del progetto comunica tempestivamente all'AP ogni criticità che possa rallentare le attività del Piano Operativo assegnate alla sua gestione e responsabilità.

Il responsabile della gestione del progetto avrà particolare cura di istruire e verificare che i facilitatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, in modo particolare in relazione alla privacy dei soggetti facilitati e che le stesse attività vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore. Per l'attività di facilitazione oggetto della presente convenzione l'Ente del Terzo Settore si impegna ad utilizzare esclusivamente i propri dipendenti, soci e/o volontari regolarmente iscritti che saranno comunicati nominalmente all'AP nei tempi e modi definiti, anche ai fini dell'abilitazione nominale sulle piattaforme di monitoraggio. Nel caso di selezione di nuovo personale, l'ETS si impegna al rispetto della parità di genere, alla valorizzazione dei giovani e delle persone disabili.

Tutto il personale addetto alle attività di facilitazione sarà munito, a cura dell'ETS, di un cartellino identificativo dal quale dovrà risultare il nome dell'operatore, il ruolo (dipendente, socio, volontario etc) ed il nome dell'Ente del Terzo Settore.

Tutti i facilitatori addetti al servizio dovranno dichiarare espressamente, attraverso la sottoscrizione di un apposito modulo, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, che sono idonei al servizio prestato, che sono a conoscenza dei rischi connessi al tipo di attività richiesta e che si impegnano al rispetto della privacy dei soggetti facilitati di cui dovessero venire a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività.

L'Ente del Terzo Settore si impegna affinché le attività siano rese con continuità ed efficienza rispettando i vincoli definiti da Regione PUGLIA per il progetto, e si impegna inoltre a evitare interruzioni del servizio, e a dare immediata comunicazione al responsabile del progetto presso l'AP di qualsiasi

criticità possa essere causa di disservizi nei confronti della cittadinanza, anche al fine di concertare possibili soluzioni tempestive.

L'Ente del Terzo Settore si impegna a comunicare le eventuali sostituzioni dei facilitatori. L'AP si riserva di chiedere all'ETS la sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, anche sotto l'aspetto di un corretto rapporto con gli utenti.

L'ETS si impegna affinché le attività oggetto della presente convenzione siano rese con continuità per i periodi concordati, nel rispetto della programmazione definita e secondo le modalità specificate nella convenzione.

Art. 6 – Obblighi dell'ETS

L'ETS è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale, in quanto applicabile.

A garanzia dei rischi connessi alle attività, l'ETS ha l'obbligo di stipulare polizze di responsabilità civile valide per tutto il periodo della convenzione e adeguate a garantire la copertura dei rischi per responsabilità civile (RCO), verso terzi (RCT) e per infortunio dei volontari e/o degli utenti delle attività.

A tal fine l'ETS ha stipulato polizza assicurativa n. 2019/03/2341601 per RCT massimale pari a Euro 5.000.000,00 in corso di validità;

L'ETS risponde, inoltre, in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti, attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione. L'AP è esonerato da ogni responsabilità conseguente. Resta a completo ed esclusivo carico dell'ETS qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'AP.

Art. 7 – Monitoraggio delle attività oggetto della convenzione

L'AP verifica i risultati del piano operativo nella parte affidata all'ETS ogni mese, anche attraverso attività di verifica congiunte da svolgersi almeno una volta ogni due mesi ai fini dell'organizzazione e dell'eventuale rilevazione di criticità e/o miglioramenti da proporre.

Il responsabile dell'ETS deve garantire che le risorse umane impiegate svolgano l'attività in stretta collaborazione con l'eventuale coordinatore delle attività individuato dall'AP, e con il responsabile del progetto dell'AP, i quali si faranno da portavoce delle indicazioni provenienti dalla Regione Puglia e/o dell'Amministrazione titolare della Misura 1.7.2 del PNRR. L'AP è tenuta a comunicare immediatamente al Responsabile dell'ETS ogni evento che possa incidere sull'attività di collaborazione, nonché a comunicare tempestivamente all'organizzazione ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Il responsabile dell'AP vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare il rispetto della formazione dei facilitatori selezionati, al rispetto dei servizi minimi richiesti da Regione PUGLIA per il progetto, al rispetto degli obblighi di compilazione completa e costante delle piattaforme di monitoraggio previste per il progetto, nonché che i facilitatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse, in modo particolare in relazione alla privacy dei soggetti facilitati e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

Art. 8 – Contributo pubblico

Nel rispetto delle regole in ordine al regime di ammissibilità e rendicontabilità delle voci di spesa, stabilite dall'Avviso regionale e dalla relativa documentazione allegata, l'Ente pubblico riconoscerà, al soggetto attuatore, l'importo massimo di € 38.000,00 comprensivi di IVA se dovuta, di cui Euro 32.000 per n. 2 facilitatori digitali, Euro 3.000 per n. 1 volontario ed Euro 3.000 per n. 1 formatore come previsto dagli atti della procedura indetta. Gli importi sopra indicati saranno riconosciuti mediante *accredito sul C/C*

ordinarie

a.

- successivamente alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

A tal fine, l'ETS dovrà trasmettere all'Amministrazione precedente copia in digitale della documentazione attestante le spese sostenute, ivi compresa quella afferente il personale facilitatore, nonché una relazione sintetica sulle attività svolte, sugli obiettivi raggiunti e sulle eventuali criticità riscontrate. Alla relazione delle attività svolte è altresì allegata una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ETS ai sensi del DPR n. 445/2000, in ordine all'ammissibilità e all'entità delle spese sostenute rispetto alle relative voci ivi indicate.

L'intera documentazione contabile inerente all'attività oggetto della convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'ETS e posta a disposizione dell'AP per eventuali ulteriori verifiche.

Art. 9 – Riduzione e revoca del contributo

L'eventuale riduzione del sostegno da parte della Commissione europea, correlato al mancato raggiungimento di milestone e target dell'intervento oggetto del presente Accordo, ovvero alla mancata tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea come indicato nell'art. 22 del Reg.(UE) 2021/241, ovvero al mancato rispetto del principio DNSH o, ove pertinenti per l'investimento, del rispetto delle prescrizioni finalizzate al rispetto dei tagging climatici e digitali stimati, può comportare la conseguente riduzione proporzionale delle risorse di cui all'art.7 comma 1, fino alla completa revoca del contributo, come stabilito dall'art. 8, comma 5 del decreto- legge 31 maggio 2021, n.77, convertito con modificazione nella legge n. 108/2021 e ss.mm.

L'ETS, ove non attenda agli obblighi imposti per legge o regolamento, ovvero violi le disposizioni di cui alla presente Convenzione, potrà essere destinataria di un provvedimento di revoca, parziale o totale, dell'importo riconosciuto, tenendosi altresì conto della specificità del rapporto collaborativo discendente dalla sottoscrizione del presente accordo.

L'AP adotta il provvedimento di revoca nel rispetto dei principi in materia di giusto procedimento.

Art. 10 – Risoluzione

L'AP, tenendo comunque conto della peculiare natura giuridica del rapporto di collaborazione attivato sulla base della disciplina speciale in materia di ETS, al fine di salvaguardare il superiore interesse pubblico al conseguimento degli impegni assunti dallo Stato italiano con l'Unione Europea in relazione al PNRR, può risolvere in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni a mezzo PEC, la presente Convenzione per grave inadempienza degli impegni assunti, ovvero per:

- provata inadempienza da parte dell'ETS degli impegni previsti nei precedenti articoli;
- gravi violazioni in ordine all'esercizio delle attività oggetto della presente Convenzione, contestate e non eliminate dall'ETS entro il termine concesso, anche a seguito di diffide formali dell'AP;
- sopravvenuta decadenza dell'accordo/convenzione fra Regione Puglia ed Amministrazione pubblica ammessa a finanziamento, quale atto presupposto della presente Convenzione.

La clausola risolutiva opera anche nei seguenti casi:

- in caso di perdita dei requisiti di partecipazione;
- inosservanza delle leggi in materia di Terzo Settore, di lavoro, di sicurezza sul lavoro, di tutela dell'ambiente, di previdenza e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, per quanto applicabili;
- violazione accertata degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165”;

- mancata realizzazione dell’attività di cui alla presente convenzione;
- modifica in modo significativo e sostanziale delle attività contenute nel progetto approvato, in assenza di condivisione con l’AP.

L’AP si riserva, in qualsiasi momento, di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse. All’ETS non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 11 – Divieto di cessione

È vietato cedere anche parzialmente la presente convenzione, pena l’immediata risoluzione della stessa e il risarcimento dei danni e delle spese causate all’AP. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente convenzione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nella convenzione in essere con l’AP. L’esecuzione della convenzione, anche parzialmente, ad opera di terzi dovrà essere autorizzata dall’AP.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali contenuti nella presente convenzione viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2016/679 (di seguito, anche “GDPR”), dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice Privacy) e successive modifiche e integrazioni. L’ETS si impegna a mantenere segrete tutte le informazioni e i dati di cui venga a conoscenza nel corso della prestazione e a non effettuare alcun utilizzo non autorizzato di tali informazioni e dati.

Art. 13 – Codice di Comportamento

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, co.3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” l’ETS e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori, a qualsiasi titolo e compatibilmente con il ruolo e l’attività svolta, osserveranno, pena la risoluzione della convenzione, gli obblighi di condotta previsti dal sopracitato codice per quanto compatibili. L’AP, verificata l’eventuale violazione, procederà contestando per iscritto l’accaduto all’ETS, assegnando un termine non superiore a 30 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate e/o risultassero non accoglibili, l’AP procederà alla risoluzione della convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 14 – Registrazione

La registrazione della presente Convenzione avviene in caso di uso. Si applica la vigente disciplina.

Art. 15 – Controversie

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sarà rimessa alla giurisdizione del giudice competente. Foro competente è il Foro di Taranto.

Art. 16 – Rinvii normativi

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del CTS, del Codice Civile e le altre disposizioni legislative nazionali e regionali che regolano la materia.

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti
Per l’Amministrazione procedente

Avv. Giuseppina Cinieri

Per l’ETS Cooperativa Sociale MA.VI.

Firmato digitalmente da:
GIUSEPPINA CINIERI
Data: 18/10/2024 12:47:33

FORNARO
ORONZO
18.10.2024
11:34:33
GMT+01:00

